

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
N. 18 DEL 04 SETTEMBRE 2017**

**Oggetto: Conferimento d'incarico di consulenza legale nell'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con particolare riferimento al diritto di famiglia all'Avv. Sibilla Santoni con studio in Firenze.**

Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Il Direttore

Dott. Claudio Bartolini

*Firmato in originale*

Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000.

Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

*Firmato in originale*

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **QUINDICI E TRENTA** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
GALLIGANI PIER LUIGI	PRESIDENTE SDS	XX	
BORGIOLO MARCO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		XX
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta **Pier Luigi Galligani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Claudio Bartolini**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 24/09/2014 con la quale è stata eletta la Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015, con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Richiamato il DPGR n. 101 del 27.7.2017 con cui si nomina il Dr. Emanuele Gori, Commissario per l'AUSL Toscana Centro con decorrenza 01.08.2017;

Preso atto della nota prot.n. 15542 del 01.02.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori, nominato Commissario dell'AUSL a far data dall'01.08.2017 dal Presidente della Giunta della Regione Toscana, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con Delibera Aziendale n. 291 del 10.03.2016, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale*" e "*organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale*";

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 "Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole" ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall'01.04.2017;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Preso atto che la Società della Salute della Valdinievole, nell'ambito delle proprie funzioni obbligatorie relative ai servizi alla persona e alla tutela dei minori, tramite il Servizio Sociale Professionale è chiamato a relazionarsi, per le proprie competenze, con le Autorità Giudiziarie, nell'ambito di indagini e procedimenti civili in capo al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Ordinario, alle rispettive Procure nonché alla Corte d'Appello;

Considerato che le profonde e significative trasformazioni legislative in tali materie richiedono continui e approfonditi aggiornamenti anche a livello procedurale in ordine alla complessità delle situazioni in carico e dei relativi procedimenti giudiziari;

Considerato che tali trasformazioni richiedono una particolare conoscenza dal punto di vista giuridico, in grado di fornire agli operatori dei servizi orientamenti e interpretazione di norme, in particolare per gli operatori Assistenti Sociali che quotidianamente sono impegnati ad affrontare tali tematiche, comportanti un alto livello di responsabilità professionale sia individuale che per l'Ente.

Considerato quindi necessario dotarsi di una consulenza giuridica da parte di un avvocato esperto in diritto di famiglia, e che le attività richieste potranno consistere in:

- consulenze in materia di diritto di famiglia, in particolare di diritto minorile e in ambito di tutela di persone anziane non autosufficienti e di persone disabili, e della relativa giurisprudenza;
- consulenze in ambito di diritto internazionale e comunitario, con eventuali supporti per il contatto con le autorità straniere (Ambasciate, Consolati...);
- supporto agli operatori nella redazione di comunicazioni e atti in risposta a specifiche richieste e istanze da parte dei cittadini (Privacy, rapporti con CTP e CTU, mediazione in situazioni conflittuali di affidamento congiunto, ecc..);
- attività di approfondimento circa le istanze avanzate dai legali delle famiglie in carico, soprattutto nell'ambito delle separazioni conflittuali, al fine di evitare situazioni di conflitto pregiudizievoli per il benessere del minore;
- assistenza diretta ai colloqui tra gli operatori sociali e le famiglie eventualmente accompagnate dai propri legali, in casi particolarmente complessi e delicati;
- collaborazione alla realizzazione di specifici momenti di informazione e formazione per gli operatori dei Servizi su tematiche relative al diritto di famiglia;

Considerato inoltre che:

- nello svolgimento dell'attività amministrativa si è reso necessario il supporto di un legale qualificato che abbia realizzato attività analoghe;
- che la Società della Salute della Valdinievole non dispone, all'interno della propria organizzazione, di un ufficio legale competente a svolgere l'incarico;
- che l'ente nel proprio organico interno risulta carente di idonea alta professionalità in grado di svolgere le consulenze necessarie sopra esposte in narrativa;

Ritenuto pertanto necessario avviare il procedimento ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno esperto, in possesso di comprovata e particolare specializzazione in ambito di diritto di famiglia con particolare riferimento all'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

Atteso che:

- l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.....";

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, come sostituito dall'art. 46 co. 2 del D. Lgs. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma *solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge* o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 D. Lgs. 267/2000;
- che tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di classificazione;

Considerato che la Corte dei Conti, Sezioni Unite, con deliberazione 15 Febbraio 2005, n. 6/CONTR/05, avente ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 Dicembre 2004, numero 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42)" ha fornito l'esatta definizione degli incarichi in oggetto prevedendo che: gli incarichi di consulenza "(...) riguardano le richieste di pareri ad esperti";

Dato atto che, non sussiste l'obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti – Sez. Reg. della Toscana – in quanto l'importo della prestazione professionale è inferiore ad €. 5.000,00;

Accertato, con riferimento alla normativa sopra citata, che:

- l'oggetto della prestazione (specifica e temporanea) corrisponde alle competenze attribuite alla SdS in merito all'obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di un parere legale sulla procedura da seguire in materia di diritto di famiglia;
- la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

Ritenuto opportuno affidare l'incarico all'Avvocato Sibilla Santoni residente in Pistoia e domiciliata presso il proprio studio in Firenze – via A. Antognoli, 26 che risulta in possesso dei requisiti richiesti e della qualificazione professionale necessaria; che ha rimesso preventivo di spesa pari ad €. 2.500,00 al netto degli oneri fiscali e CPA;

Considerato che, con la pubblicazione del D. Lgs. 50/2017 in G.U. sono entrate in vigore le modifiche previste dalla cd. Manovra Correttiva 2017 e dal DEF ove è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment PA a partire dal **1° Luglio 2017**, anche alle operazioni effettuate con altri soggetti tra cui anche i liberi professionisti, agenti e intermediari;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli estremi dell'atto di conferimento, a qualsiasi titolo, d'incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e per la liquidazione dei relativi compensi;

Dato atto che la spesa, pari ad €. 2.500,00 al netto di oneri fiscali e CPA, così come risulta dal preventivo trasmesso, risulta congrua con le finalità che s'intende perseguire;

Visto l'articolo 36 co. 2 lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017): "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Ritenuto opportuno affidare all'Avv. Sibilla Santoni con studio in Firenze la consulenza in materia di diritto di famiglia in quanto in possesso dei requisiti professionali necessari;

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di affidare per le motivazioni e alle condizioni espresse in narrativa all'Avv. Sibilla Santoni con studio in Firenze, via A. Antognoli, 26 un incarico in ambito di consulenza giuridica/legale, in materia di diritto di famiglia, con particolare riferimento all'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali così come specificato in narrativa;
3. di autorizzare il Direttore a predisporre tutti gli atti consequenziali volti all'affidamento dell'incarico professionale di cui al punto precedente;
4. di dare atto che la spesa prevista, trova copertura nel "Bilancio preventivo economico anno 2017, pluriennale 2017 – 2019 e Piano Programma 2017" sul conto 0602 174110 budget 02-02-445;
5. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS Valdinievole (PT) <http://www.sdsvaldinievole.it/> secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali;

6. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione e al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonché agli altri eventuali interessati;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
10. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Pier Luigi Galligani**  
*Firmato in originale*

**IL DIRETTORE**  
**Claudio Bartolini**  
*Firmato in originale*

---

**PUBBLICAZIONE**

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 04.09.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole  
Dott. Claudio Bartolini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole  
Dott. Claudio Bartolini

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia, .....

L'Ufficio di Segreteria

---

**ESECUTIVITA'**

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, .....

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 04.09.2017

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole  
Dott. Claudio Bartolini